

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

- 1) È costituito con delibera di Consiglio comunale n. 61 del 09/07/2003 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Cava de'Tirreni, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Cava de'Tirreni in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1

dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

3) Il GVPC principalmente svolge le seguenti attività di protezione civile:

- antincendio boschivo;
- informazione alla cittadinanza
- programmazione e pianificazione
- interventi idrogeologici
- logistica assistenziale

e, in tali ambiti:

- promuove prove tecniche di soccorso, iniziative ed ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.
- promuove la specializzazione di volontari in relazione ai principali rischi che caratterizzano il territorio comunale;
- garantisce, di concerto con il Coordinatore Operativo, qualora ne ricorrano le condizioni, turni di reperibilità propri, indicando capacità e tempi di mobilitazione;
- gestisce il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi e strumentazione in dotazione,
- presta ausilio, per quanto compatibile con le finalità di protezione civile, ad attività poste in essere dall'Ente per la collettività (ricorrenze, eventi e manifestazioni di vario genere), qualora per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei settori comunali responsabili dell'evento, si ravvisi la necessità di un supporto.

Art. 4 - Attività del GCVPC

1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.

2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 16.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

5) Per una più puntuale organizzazione, il GCVPC può adottare un ulteriore disciplinare operativo interno non in contrasto con il presente Regolamento. Il GCVPC disciplina autonomamente, in particolare:

- a) la strutturazione dei Nuclei Specialistici (Settori);
- b) le squadre di reperibilità e le rispettive modalità d'impiego;
- c) la tenuta dei veicoli e delle attrezzature.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, a partire dai 16 anni di età, i quali possono essere impiegati per lo

svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec., ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale;
- breve curriculum personale;
- autocertificazione che attesti l'assenza di condanne penali e carichi pendenti.

5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 17.

6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione, quali:

- promozione di appositi avvisi pubblici;
- organizzazione di specifici punti di informazione, anche per via telematica;
- incontri promossi con la partecipazione di appartenenti al Gruppo;
- specifiche campagne di sensibilizzazione.

8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente sono i seguenti:

a) avere un'età massima di settantacinque anni e idoneità fisica allo svolgimento delle attività operative. Tale idoneità deve espressamente risultare da certificazione medica da prodursi a cura dell'interessato. Potranno essere ammessi a far parte del gruppo comunale anche soggetti dai 75 anni in poi, i quali dovranno essere impiegati esclusivamente per attività non operative (fatte salve specifiche situazioni);

b) godere dei diritti civili

c) non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, da organizzazioni di volontariato e/o da altri Gruppi Comunali di Protezione Civile o dal Gruppo stesso e non essere stato destituito da pubblici impieghi;

d) buona conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per gli aspiranti volontari non di madrelingua italiana);

e) non fare parte di altri organismi, gruppi o associazioni operanti nel campo della protezione civile;

9) I requisiti soggettivi di cui sopra devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di ammissione. Il compimento del 75° esimo anno di età durante il periodo di appartenenza al GCVPC non determina la perdita della qualifica di Volontario operativo, sempreché permanga l'idoneità fisica. L'appartenenza al GCVPC cessa al compimento dell'80° esimo anno di età. Tuttavia il superamento dell'80° anno di età non precluderà comunque l'appartenenza al GCVPC del volontario il quale, qualora lo desideri, potrà mantenere incarichi onorifici, di collaborazione e di supporto, con lo scopo di porre a disposizione della collettività tutte le esperienze maturate nel corso del servizio svolto.

10) La possibilità di svolgere l'attività di volontario è subordinata all'assenza di eventuali incompatibilità con la professione esercitata.

Art. 6 - Procedura per l'ammissione al GCVPC

1) Possono presentare domanda ai fini dell'ammissione al GCVPC tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.

2) Il candidato deve presentare domanda di ammissione da redigersi in conformità all'apposito modulo disponibile sul sito dell'Ente.

3) L'Ufficio comunale di protezione civile, verificata la avvenuta regolare presentazione della domanda. L'ammissione dei candidati avviene a seguito di specifica procedura esperita da apposita commissione composta dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile (o suo sostituto) in qualità di presidente e dal Coordinatore Operativo e Referente Tecnico (o loro sostituti) in qualità di membri. Il Segretario del Gruppo Volontari (o suo sostituto) svolge funzioni di segretario.

4) La commissione, terminate le operazioni di selezione, compila l'elenco degli aspiranti ritenuti idonei e comunica agli interessati la data di inizio del corso di formazione. La selezione si considera conclusa dopo aver superato con esito positivo il corso di addestramento di base teorico pratico, curato dall'Amministrazione Comunale, della durata minima di 30 ore. Al corso di addestramento sono ammesse assenze pari al 25% delle ore totali, superate le quali vi sarà l'esclusione dallo stesso e la non ammissione al Gruppo.

5) L'Ente provvede a ricevere domande di ammissione a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, le cui modalità e tempistiche procedurali sono definite con provvedimenti determinativi del Responsabile del Servizio.

Art. 7 - Volontario Aggregato

1) Il superamento della procedura selettiva di cui all'articolo precedente comporta l'acquisizione della qualifica di "Volontario Aggregato" e viene considerato in prova

per un periodo di mesi 6. Durante il periodo di prova i volontari in prova (“Volontari Aggregati”) sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi e svolgono attività di supporto.

2) A seguito dell'avvenuto superamento del periodo di prova, il “Volontario Aggregato” è inquadrato nei ranghi dei “Volontari Effettivi”, il superamento del percorso comporta il rilascio di apposito attestato finale di idoneità.

Art. 8 - Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e il periodo di prova.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 10, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei.
- Copia del Regolamento.

Art. 9 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento (non costituisce causa di decadenza la temporanea inidoneità fisica all'attività di Volontario);
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC;
- e) espulsione a seguito di violazioni disciplinari.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 14 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale, le attrezzature affidategli in comodato d'uso ed il tesserino di riconoscimento entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

5) Il Volontario può richiedere di essere esonerato dalla partecipazione alle attività del GCVPC per un periodo temporaneo, non superiore a un anno, motivandone la richiesta. La richiesta è valutata dal Coordinatore che ne comunica l'esito al Responsabile del Servizio. L'accoglimento della richiesta, da formalizzarsi in apposito provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio, comporta l'inattività del Volontario per l'intero periodo accordato.

Art. 10 - Diritti dei volontari

1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 11 - Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;

b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature e gli equipaggiamenti di dotazione loro affidati e farne un uso corretto, evitando rigorosamente di utilizzare i medesimi per fini esclusivamente personali. Parimenti

utilizzare veicoli o mezzi della protezione civile comunale o comunque in uso a quest'ultima solo con preventiva autorizzazione;

c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, di cui sono responsabili, con decoro e dignità, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio. Aver cura dell'uniforme mantenendola in buono stato di conservazione, evitando modificazioni alla foggia e corredando la stessa dei soli segni distintivi di dotazione, escludendo l'apposizione o l'esibizione di segni distintivi non inerenti alla protezione civile comunale e/o di brevetti e specializzazioni che non siano comprovati da relativa documentazione;

d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi. Evitare di svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate o non autorizzata dall'Amministrazione Comunale;

e) osservare puntualmente le norme del presente Regolamento, nonché le direttive emanate dall'Amministrazione Comunale per il tramite dei soggetti competenti e porre in essere le disposizioni e le indicazioni impartite dal Coordinatore Operativo, dal Vicecoordinatore e da altri soggetti a ciò titolati;

f) mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla piena collaborazione e alla massima disponibilità e nei confronti degli appartenenti al GCVPC un comportamento rispettoso della gerarchia e ispirato alla leale collaborazione;

g) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 17 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

2) Gli appartenenti al GCVPC sono subordinati al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione civile e vengono attivati mediante ordini impartiti dal Coordinatore Operativo, sulla scorta delle indicazioni del Responsabile del Servizio, sentiti il Sindaco, particolarmente nei casi di emergenza o di calamità naturale.

3) Tutte le attività dei volontari sono affidate alla responsabilità organizzativa del Coordinatore Operativo.

4) Gli appartenenti al GCVPC sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

5) Il GCVPC è apolitico e apartitico e, di conseguenza, gli appartenenti nel momento in cui svolgono attività connesse al proprio ruolo, sono tenuti ad astenersi dall'assumere comportamenti pro o contro qualsiasi parte politica, dal fare politica e dall'utilizzare comunque l'immagine del Volontario di Protezione Civile per fini politici e/o di tipo elettorale.

Art. 12 - Sanzioni disciplinari

1) Costituiscono violazioni disciplinari l'inosservanza dei doveri di Gruppo e individuali dei Volontari e delle norme di cui al presente Regolamento, la cui accettazione condiziona l'appartenenza al GCVPC.

2) Le violazioni disciplinari sono punite con le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo verbale;
- b) Richiamo scritto;
- c) Sospensione temporanea;
- d) Espulsione.

3) Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono comminate dal Coordinatore Operativo. La sanzione di cui alla lettera c) è comminata dal Responsabile del Servizio, sentito il Coordinatore Operativo. La sanzione di cui alla lettera d) è comminata dal Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio, sentito il Coordinatore Operativo.

4) Tutte le sanzioni disciplinari, compreso il richiamo verbale, sono comunicate per iscritto all'interessato.

Art. 13 - Gradualità nell'applicazione delle sanzioni

1) La sanzione del richiamo verbale si applica al Volontario che abbia violato le "Norme del Gruppo" e i "Doveri dei volontari".

2) La sanzione del richiamo scritto si applica nel caso di reiterate violazioni della stessa o di diverse norme disciplinari di cui al comma precedente, avvenute nell'arco di un biennio.

3) La sanzione della sospensione temporanea del Volontario viene applicata per:

- a) persistenti comportamenti contrastanti con le "Norme del Gruppo" e i "Doveri dei volontari", tenuti dal Volontario che sia già stato destinatario della sanzione del richiamo scritto;
- b) comportamento irresponsabile durante turni ed esercitazioni di protezione civile;

4) La sanzione dell'espulsione dal GCVPC si applica nei seguenti casi:

- a) persistenza, da parte del Volontario già destinatario della sanzione della sospensione temporanea, in condotte contrastanti con le norme del Gruppo, i doveri dei volontari e le norme del presente Regolamento;
- b) realizzazione, durante il servizio, di comportamenti costituenti indici di grave senso di irresponsabilità o inidoneità che abbiano messo in pericolo l'incolumità dei cittadini e/o degli altri Volontari. Rientrano nella nozione di servizio anche le attività addestrative e le esercitazioni;

5) Nel corso di addestramenti, esercitazioni ed operatività effettiva, i responsabili che si trovano al comando delle unità operative possono applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;

- richiamo scritto.

Gli stessi possono, inoltre, sancire l'allontanamento del Volontario dal luogo delle operazioni per effettiva e comprovata motivazione e, in questo caso, deve essere redatto rapporto disciplinare scritto al Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;

- b) Consiglio Direttivo;

- c) Coordinatore Operativo.

Art. 15 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo;

- elezione e revoca del Coordinatore operativo;

- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;

- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;

- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti regolarmente iscritti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo e dura in carica 3 anni. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Un mese prima della scadenza del mandato vengono presentate le candidature per l'elezione del coordinatore e per l'elezione del Consiglio Direttivo. Sono eleggibili tutti i volontari maggiorenni regolarmente iscritti da almeno due anni.

2) Il Consiglio Direttivo è composto, per un massimo di sette componenti, da:

- Coordinatore Operativo
- Vicecoordinatore Operativo
- Segretario
- Quattro consiglieri

Ed è presieduto dal Coordinatore Operativo.

3) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

4) Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

5) Il Consiglio Direttivo in particolare:

a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;

b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;

c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

d) programma, in accordo con l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile;

6) In caso di prolungata assenza per motivi personali, o in caso di dimissioni, un membro del consiglio direttivo può essere sostituito dal primo dei non eletti tra i volontari candidati alle elezioni. In caso di dimissioni del Coordinatore si procede

invece a nuove elezioni per il solo Coordinatore che dovrà poi ricevere la nomina dal Sindaco.

Art. 17 - Coordinatore operativo

1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 15 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.

2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 15 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3) Il Coordinatore operativo:

- organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC;

- relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali;

- cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento;

- individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

- provvede alla programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune;

- porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio;

- provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata, entro il 31 gennaio di ogni anno, sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente;

- organizza servizi esterni dei volontari previa autorizzazione (attivazione) dell'Ufficio di Protezione Civile;

- sovrintende alla corretta tenuta dei locali e degli arredi concessi in uso al GCVPC, nonché dei mezzi, beni, attrezzature e tecnologie in dotazione e ne verifica con periodicità lo stato di efficienza, concordando tempestivamente all'Ufficio comunale di protezione civile ogni anomalia riscontrata;

4) L'Assemblea ai sensi dell'art. 15 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 18 - Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.

4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 19 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.

2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura

di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.

3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.

4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 20 - Norme amministrative e finanziarie

1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:

a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.